



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 04/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DI MARTEDI' E VENERDI' LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE

IL SINDACO

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020;
- l'art. 50 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che:

- il DPCM del 26.4.2020 all'art. 1 lett. z dispone che “sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari” per i quali deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020 valida fino al 17/05/2020 prevede che i mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nell'Ordinanza, a cura dei comuni competenti per territorio;

Ritenuto opportuno consentire la riapertura dei mercati settimanali del Comune di Villasanta, di seguito identificati:

- mercato martedì in via Sciesa;
- mercato martedì produttori agricoli nel parcheggio di via Leopardi;
- mercato venerdì piazza Europa;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione delle disposizioni normative sovraordinate e al fine di garantirne il rispetto, stabilire alcune misure specifiche;

Stante quanto sopra esposto,

ORDINA

la riapertura dell'attività di commercio su area pubblica dei mercati settimanali nel comune di Villasanta, di seguito elencati, limitatamente al SETTORE ALIMENTARE dal 05/05/2020 fatti salvi ulteriori provvedimenti sovraordinati:

- martedì in via Sciesa;
- martedì produttori agricoli nel parcheggio di via Leopardi;
- venerdì piazza Europa;

alle seguenti condizioni:

1. l'attività del mercato è limitata alla vendita dei soli generi alimentari da parte dei soggetti già titolari delle rispettive concessioni mercatali (n. 3 per via Sciesa, n. 4 per via Leopardi e n. 23 per piazza Europa) con esclusione dei cd "spuntisti" e dei titolari di concessioni relative ad altri mercati;
2. il mercato dovrà svolgersi esclusivamente all'interno delle aree individuate dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche e successivi provvedimenti modificativi oltre che nell'area autorizzata per il mercato agricolo di via Leopardi;
3. la concreta assegnazione dei posteggi, in numero non superiore a quelli stabiliti al punto 1, verrà definita dal COVID Manager anche in considerazione dell'ordine di arrivo. In ragione della riduzione dell'area di mercato rispetto a quella abituale, l'attribuzione dei posteggi potrà non tener conto della titolarità del posteggio in precedenza assegnato.
4. I venditori potranno accedere all'area mercatale esclusivamente dalle ore 7.30 del giorno di svolgimento rispettando le disposizioni per l'accesso impartite dal COVID manager; non sarà in nessun caso consentito l'accesso in orario differente; Sarà consentita l'uscita dall'area di mercato in modo ordinato solo dopo le ore 13.00 ed entro le ore 14.00
5. Le operazioni di vendita potranno di norma avvenire dalle ore 8.00 alle ore 13.00 salve diverse indicazioni del COVID manager;
6. La capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno delle aree è definita in misura pari al doppio dei posteggi in concreto occupati nelle relative giornate;
7. Il perimetro esterno delle aree, nelle parti in cui già non è delimitato da muri, recinzioni, etc, dovrà essere delimitato con transenne e/o nastro bicolore o con altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa;
8. Dovrà essere posizionata apposita segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso dell'area e, all'interno di tali aree, verso il varco d'uscita;
9. L'accesso all'area di mercato è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; la permanenza nell'area di mercato è consentita per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di acquisto;

10. Il controllo degli accessi verrà effettuato dalla Polizia Locale con l'eventuale supporto di volontari della protezione civile o altre associazioni o personale individuato dal Covid Manager anche per la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area del mercato e degli operatori commerciali del mercato. Inibizione dell'accesso alle aree mercatali ai clienti la cui temperatura corporea sia uguale o superiore a 37,5° C, con invito agli stessi a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
11. È fatto obbligo agli operatori del mercato di mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
12. È fatto obbligo, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
13. È fatto obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
14. Le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato devono rispettare la distanza minima di metri 2,5;
15. È vietata la presenza di più di due operatori per ogni posteggio.

INDIVIDUA

Il COVID MANAGER nel Comandante della Polizia Locale con possibilità, da parte dei quest'ultimo, di delegare la funzione all'interno del personale della Polizia Locale o dell'Ente Comunale sulla base delle esigenze di servizio,

DEMANDA

Al personale del Settore Polizia Locale, ed agli altri organi di polizia, la vigilanza, il controllo, la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di competenza.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE INOLTRE CHE

la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Uffici comunali per la sua osservanza ed affinché provvedano ad informare direttamente gli interessati;
- Presidenza di Regione Lombardia;
- Prefettura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Carabinieri Monza e Brianza;
- Questura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Stazione Carabinieri di Villasanta;

- Comando Polizia Locale;
- ATS Monza e Brianza;

AVVERTE CHE

- La presente Ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all'Albo pretorio fino a nuove diverse disposizioni statali o regionali;

Il Sindaco
Luca Ornago

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

ornago luca;1;4429610